



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Ragioneria e fiscalità regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6854 DEL 02/08/2010

OGGETTO: D.G.R. 13/07/2009, n. 971, punto 2 lettera *k*): adempimenti in materia di agevolazioni tributarie per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.

Il Dirigente di Servizio: Dr. Amato Carloni

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 63, comma 1, della legge 21/11/2000, n. 342 che prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli, con esclusione di quelli adibiti ad uso professionale, con decorrenza dall'anno in cui si compie il trentesimo dalla loro costruzione e l'art. 63, comma 2, della medesima legge, che estende l'esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli tra i venti ed i trenta anni dalla loro costruzione;

Visto l'art. 63, comma 3, della legge n. 342/2000, che afferma che i suddetti veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI;

Visto l'art. 63, comma 4, della L. n. 342/2000, che dispone che i veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli;

Visto il disposto dell'art. 12 della legge regionale 05/03/2009, n. 4, che ha modificato la legge regionale 24/12/2007, n. 36, introducendo nell'art. 1 il nuovo comma 7-ter che dispone che l'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 della citata legge 21/11/2000, n. 342 è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale;

Preso atto che con d.g.r. 13/07/2009, n. 971, è stata data attuazione al suddetto art. 1, comma 7-ter della legge regionale 24/12/2007, n. 36, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'albo dei citati centri specializzati;

Vista la d.g.r. 10/06/2010, n. 827 di "Istituzione di un albo di centri specializzati per l'individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, di cui alla d.g.r. 13/07/2009, n. 971", con la quale, sulla base dei pareri espressi dalla commissione nominata con d.g.r. 09/12/2009, n. 1756, sono stati determinati i suddetti centri specializzati a seguito delle istanze pervenute entro la scadenza del 30/09/2009;

Preso atto che la d.g.r. n. 971/2009 prevede, al punto 2 lettere *g)*, *h)* e *k)*, la predisposizione, da parte del Servizio ragioneria e fiscalità regionale, dei seguenti modelli:

- attestato, rilasciato dal centro specializzato, dal quale risulti, oltre all'attestazione del riconoscimento, il numero di targa e di telaio del veicolo, nonché la data del suddetto riconoscimento;
- registro dal quale risultino i dati relativi alle richieste e all'esito delle istruttorie dei centri specializzati

e la definizione delle modalità di trasmissione degli esiti dei controlli da parte dei centri stessi;

Considerato che pertanto si rende necessario predisporre i modelli sopracitati;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse;
2. di approvare il modello di cui alla lettera *g)* del punto 2 della d.g.r. 13/07/2009, n. 971, allegato n. 1 quale parte integrante al presente atto (Attestato);
3. di approvare il modello di cui alla lettera *h)* del punto 2 della d.g.r. 13/07/2009, n. 971, allegato n. 2 quale parte integrante al presente atto (Registro);

4. di stabilire che i centri specializzati trasmettono gli esiti dei controlli ogni sei mesi (cioè entro i mesi di luglio e gennaio di ogni anno), mediante documento cartaceo (allegato n. 3 quale parte integrante al presente atto) più supporto informatico, o Posta Elettronica Certificata;
5. di stabilire infine che i centri specializzati, oltre all'obbligo di conservare e tenere il registro dal quale risultino i dati relativi alle richieste e all'esito delle istanze, debbono conservare anche tutta la documentazione idonea al rilascio della attestazione di storicità, ivi compresi la copia del libretto di circolazione del veicolo, del documento di identità del richiedente e l'originale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di veicolo non adibito ad uso professionale;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/07/2010

L'Istruttore

Maria Grazia Mancinelli

FIRMATO

Perugia lì 02/08/2010

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Alfreda Billi

FIRMATO

Perugia lì 02/08/2010

Il Dirigente di Servizio
Dr. Amato Carloni

FIRMATO